



In questo numero:

1 – SEDIVA ONLINE

Videocomunicare con noi

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 24 GENNAIO AD OGGI

24/01/2014	I partecipanti al concorso straordinario devono conservare l'iscrizione all'albo (gustavo bacigalupo)	30/01/2014	Adeguamento Istat per dicembre 2013 (Studio Associato)
24/01/2014	Maggiorazione TARES senza sanzioni se il bollettino arriva fuori tempo massimo (Studio Associato)	31/01/2014	Ristrutturazione locale farmacia: bonus per il risparmio energetico e deducibilità delle spese come costo d'esercizio – QUESITO (stefano lucidi)
27/01/2014	Le prestazioni lavorative nelle ore notturne della lavoratrice madre – QUESITO (marco porry)	03/02/2014	Il contratto di locazione commerciale alla prima scadenza – QUESITO (paolo liguori)
27/01/2014	Al via il "digital bonus" per l'informatizzazione delle piccole e medie imprese (tullio anastasi)	03/02/2014	Quando il cliente paga prima e ritira dopo – QUESITO (valerio pulieri)
28/01/2014	Per la Cassazione la comunione legale non "ferma" il redditometro (stefano lucidi)	04/02/2014	L'assunzione di over 50 – QUESITO (giorgio bacigalupo)
29/01/2014	La "collaborazione volontaria" per il rimpatrio di beni e attività all'estero (stefano lucidi)	04/02/2014	"Bonus mobili": il solo limite è quello dei 10.000 euro – QUESITO (mauro giovannini)
30/01/2014	Se dopo il rilascio dello scontrino il cliente chiede quello "parlante" – QUESITO (franco lucidi)	05/02/2014	Errori nel controllo delle ricette: chi ne risponde? – QUESITO (gustavo bacigalupo)

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 – SCADENZE FEBBRAIO 2014

1 – SEDIVA ONLINE

Videocomunicare con noi

Abbiamo ricevuto numerose richieste in tal senso ed è quindi opportuno aprire al più presto con le farmacie assistite anche un canale di "videoconferenza", un servizio rientrante anch'esso nel famoso progetto Sediva 2.0.

Niente di misterioso o di complicato, perché si tratta in sostanza di parlare tra noi – tanto per dare un'idea - mediante Skype o simile.

Abbiamo perciò dotato le nostre postazioni pc di quanto necessario per intrattenere con Voi video-incontri che consentano anche – e questo è per noi fondamentale – la *condivisione* durante il collegamento di documenti, grafici, tabelle, ecc., così da permetterci insomma di illustrarVi "in diretta" tutto quel che può esserVi necessario oltre che di colloquiare senza limiti di tempo (e senza spese...).

Per di più, sarà possibile anche partecipare, sempre in videoconferenza e quindi senza muovervi dalla farmacia, ai meeting tematici che periodicamente organizzeremo con Voi.

Da parte Vostra, dovrete soltanto utilizzare il Vs. computer da battaglia, dotandolo – se già non dotato – di microfono e altoparlante/cuffiette, nonché, se non vi sono controindicazioni, di una *webcam* affinché possiamo vederVi anche noi, pur non essendo questo evidentemente necessario.

Tra breve invieremo ulteriori indicazioni anche tecniche per l'attivazione dei collegamenti.

(Sediva)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 24 GENNAIO AD OGGI

24/01/2014 - I partecipanti al concorso straordinario devono conservare l'iscrizione all'albo

In risposta a un quesito specifico dell'Ordine dei Farmacisti di Bologna, il competente ufficio della Regione Emilia-Romagna si è così espresso: "Il requisito dell'iscrizione all'albo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e al momento dell'eventuale assegnazione della sede farmaceutica. Non è specificatamente richiesto anche il possesso del requisito nell'intervallo di tempo intercorrente fra i due momenti".

Qualcuno, e magari anche più di qualcuno (stando alle numerose e-mail che abbiamo ricevuto), ha mostrato di aderire a questo parere contestandoci l'avviso contrario espresso nella [Sediva news del 17/10/2013](#) ("Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario"), e affermando quindi che il concorrente potrebbe tranquillamente cancellarsi dall'albo professionale durante la procedura concorsuale senza per questo rischiare l'esclusione e avendo soltanto cura, ove ne abbia interesse, di

rescrivervi in tempo utile rispetto alla fase di assegnazione delle sedi a concorso.

Troppi esperti in questo settore già di per sé abbastanza sofferto anche nei suoi profili strettamente giuridici (o "troppi avvocati", come ha scritto recentemente un autorevole nostro collega) per poter andare tutti d'accordo, e dunque il farmacista deve purtroppo farsene una ragione.

Ma per quanto ci riguarda non seguiremmo minimamente una tesi del genere, neppure se partecipassimo soltanto al concorso emiliano, perché quella nota regionale potrebbe forse indurre la commissione giudicatrice a non escludere il farmacista che *medio tempore* si fosse cancellato dall'albo, ma non potrebbe ragionevolmente impedire a un altro concorrente di impugnare, secondo noi vittoriosamente, l'eventuale assegnazione di una sede a favore del primo.

Prescindendo infatti dalla farraginosità e scarsa utilità pratica di una cancellazione e reinscrizione in tempi nonostante tutto ravvicinati (d'altra parte, la quota annuale corrisposta all'Ordine e il contributo all'Enpaf sono dovuti anche per un solo giorno di iscrizione nell'arco di un anno solare), restiamo personalmente del parere espresso nella citata *Sediva news*.

La "permanenza", cioè, in capo al partecipante per l'intera durata del concorso dei requisiti soggettivi d'*ammissione* - quando (come quello dell'età anagrafica) di per sé non si consumino ai fini concorsuali proprio "alla data di scadenza del termine" – sta nella natura stessa di un concorso pubblico in cui essi, esattamente a quella data, assumono in principio il ruolo di requisiti per restare nella procedura e quindi di requisiti di *partecipazione*, dunque da *possedere* bensì "alla data di scadenza del termine", ma che il concorrente deve *continuare a possedere* (anche) "dalla" data stessa in poi.

È anche difficile del resto, se ci riflettiamo, credere che il concorrente possa assumere nel corso della procedura la cittadinanza pakistana (perdendo per ciò stesso quella di uno Stato della UE) e/o perdere i diritti "civili e politici" per effetto di un provvedimento giurisdizionale e nondimeno restare un concorrente utilmente valutabile e graduabile, perché la commissione deve giudicare concorrenti che siano astrattamente idonei - in ogni momento della procedura e senza soluzioni di continuità – a rendersi assegnatari di una sede.

È vero che quella della permanenza "fino al momento dell'assegnazione della sede farmaceutica" è una precisazione che i bandi circoscrivono espressamente alla sola preclusione decennale, ma è una precisazione che non certifica affatto – come invece par credere l'ufficio regionale emiliano - che per gli altri requisiti e condizioni personali di ammissione e partecipazione il concorrente possa fare tutto quello che gli pare dalla data di scadenza dei termini di presentazione e fino all'interpello e/o all'assegnazione per poi rimettersi in riga a quel momento.

Si è trattato infatti, ben diversamente, di uno scrupolo meritorio dei bandi regionali, che hanno voluto evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze - sulla posizione concorsuale del concorrente/titolare ("rurale sussidiato" o "soprannumerario") - delle decisioni circa la sorte della farmacia che *medio tempore* egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di applicazione della l. 475/68 (il cui art. 12 introdusse appunto la preclusione decennale) era insorta qualche incertezza al riguardo, anche se presto risolta in sede giurisprudenziale proprio nella direzione ora opportunamente ribadita dal "bando unico".

Il che vale anche per un'altra notazione, presente anch'essa più o meno in tutti i bandi, che, elencando le "cause di esclusione della graduatoria" e di decadenza "dall'eventuale assegnazione della sede", vi annovera pure la "manca di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del bando, emersa successivamente all'interpello"; anche qui, invero, il "bando unico" ha inteso semplicemente regolare - pur non sembrando in realtà necessario - il caso in cui il non possesso *ab origine* o la perdita in un tempo successivo di uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell'art. 2 (compreso pertanto quello dell'iscrizione all'albo professionale) siano "emersi" dopo l'interpello e quindi a graduatoria approvata, ferma dunque l'esclusione diciamo "fisiologica" dalla procedura ove quelle vicende "emergano" invece durante l'espletamento della fase propriamente concorsuale. In definitiva, a noi pare che si profilino già sin troppo numerosi i punti dolenti dei bandi (per non parlare delle criticità che potranno presentare le varie graduatorie) destinati all'esame del giudice amministrativo, per pensare di introdurre quasi a forza nel panorama concorsuale un problema in più.

(gustavo bacigalupo)

24/01/2014 - Maggiorazione TARES senza sanzioni se il bollettino arriva fuori tempo massimo

Come abbiamo già avuto modo di rilevare (v. [Sediva News del 12/12/2013](#)), per il pagamento del *saldo TARES 2013* e della *quota relativa ai servizi indivisibili*, in scadenza oggi 24 gennaio, i Comuni sono (sarebbero stati) obbligati a inviare rispettivamente il bollettino ed il modello F24 debitamente precompilati ai contribuenti i quali - come sappiamo - non sono tenuti ad effettuare alcuna *autoliquidazione* delle somme dovute.

In ogni caso, durante un *question time* in Commissione Finanze alla Camera è stato chiarito a questo proposito che, qualora entro la scadenza fissata non siano pervenuti i modelli di pagamento da parte del Comune, il contribuente non sarebbe passibile di alcuna sanzione.

Chi pertanto non ha ricevuto i modelli di pagamento in tempo utile per il rispetto della scadenza odierna, non ha nulla da temere, né nulla deve fare se non attendere di ricevere il tutto e provvedere quanto prima al pagamento.

(Studio Associato)

27/01/2014 - Le prestazioni lavorative nelle ore notturne della lavoratrice madre - QUESITO

Dovrei organizzare i turni di reperibilità notturna e vorrei sapere se tra i vari dipendenti posso usufruire anche della prestazione lavorativa di una farmacista in allattamento.

Il legislatore, nel quadro delle tutele assicurate alle lavoratrici madri, ha previsto anche, oltre all'astensione per maternità, dei riposi giornalieri e una serie di divieti tra cui anche quello di utilizzo delle lavoratrici nelle ore notturne.

In particolare, è vietato adibire al lavoro le donne in gestazione dalla mezzanotte alle ore sei, e questo dalla data di accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Pertanto, Lei non potrebbe organizzare i turni di reperibilità usufruendo anche dell'attività lavorativa della farmacista madre.

Ricordiamo altresì che hanno facoltà di rifiutarsi dal prestare lavoro notturno anche: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni; b) la lavoratrice che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni; c) la lavoratrice che abbia a suo carico un soggetto disabile.

(marco porry)

27/01/2014 - Al via il "digital bonus" per l'informatizzazione delle piccole e medie imprese

Per favorire, come è noto, la *digitalizzazione* dei processi aziendali e l'*ammodernamento tecnologico* delle *piccole e medie imprese* (alle quali notoriamente appartengono tutte le *farmacie*), il decreto "*Destinazione Italia*" (d.l. 145/2013) ha previsto un *finanziamento a fondo perduto* - erogabile tramite "voucher" di importo massimo di *10.000 euro* - per l'acquisto di software, hardware, nonché di servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultra-larga.

Previo approvazione dell'Unione Europea, il fondo nazionale a disposizione, individuato dal CIPE nella misura massima di 100 milioni di euro, verrà ripartito tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le varie CCIAA.

Infine, con un prossimo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, che stabilirà lo schema del bando e le modalità di erogazione del contributo, si potrà passare alla fase operativa.

(tullio anastasi)

28/01/2014 - Per la Cassazione la comunione legale non "ferma" il redditometro

L'acquisto di un appartamento in *comunione legale* non può provare pienamente - ai fini dell'*accertamento sintetico* - che allo stesso ciascun coniuge abbia partecipato per la metà e che quindi l'acquisto non sia stato in realtà operato ad esclusivo carico di uno dei due (come magari potrebbe essere emerso da un controllo del Fisco).

E' quanto afferma la Cassazione con una sentenza dello scorso mese di dicembre (n. 28415/2013).

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini scaturisce da un *avviso di accertamento sintetico* con cui l'Amministrazione finanziaria imputava al contribuente il reddito presunto desumibile dall'acquisto di un appartamento in comunione legale.

Il contribuente si è difeso sostenendo per l'appunto che l'acquisto era stato effettuato in regime di comunione legale e che pertanto era a lui riferibile soltanto la metà della spesa.

L'argomento ha convinto i giudici di merito ma non la Suprema Corte, che ha infatti ritenuto che la particolare circostanza dell'acquisto in comunione legale non è idonea - di per sé - a provare l'effettivo esborso per la sola metà del prezzo da parte del contribuente accertato, laddove non ricorrano altri elementi, peraltro non forniti nella fattispecie decisa dalla Cassazione, che dunque ha dato torto al contribuente.

(stefano lucidi)

29/01/2014 - La "collaborazione volontaria" per il rimpatrio di beni e attività all'estero

Il Governo, nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, ha approvato il testo del decreto legge sulla "*voluntary disclosure*", che è la "*collaborazione volontaria*" - di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - per il rientro di beni detenuti all'estero.

Non è quindi né un *condono*, né uno *scudo fiscale*, ma si tratta di una "autodenuncia" di attività estere oggetto di evasione fiscale in Italia.

I beni "sanabili" - tutti pertanto attualmente detenuti in un Paese estero - sono, in particolare, i conti correnti e i depositi, le partecipazioni al capitale di soggetti non residenti, le valute estere, i contratti di natura finanziaria stipulati con non residenti, le polizze vita e di capitalizzazione, i contratti c.d. *derivati* conclusi sempre all'estero, i metalli preziosi, gli atti di disposizione a favore di *trust* esteri, qualunque strumento finanziario estero, i beni immobili, le auto, le barche, gli aerei, le opere d'arte e i gioielli.

L'autodenuncia comporta il pagamento dei tributi corrispondenti, unitamente agli interessi e alla sanzione nella misura di un sesto della maggiore imposta accertata (aumentata ad un terzo nel caso di applicazione dell'istituto dell'*accertamento con adesione*), la non applicazione delle sanzioni penali nei casi di dichiarazione infedele (ove si possa astrattamente ravvisare un reato per il superamento dei limiti degli importi evasi previsti dalla legge), o l'applicazione delle sanzioni penali ridotte alla metà nei casi di vera e propria frode fiscale e l'applicazione della sanzione amministrativa del 2% degli importi non dichiarati negli anni pregressi nel quadro RW del mod. Unico.

Gli interessati dovranno dunque valutare la convenienza dell'operazione di "rimpatrio" da effettuare comunque (salvo il caso di proroghe o slittamenti vari) entro il mese di settembre 2015, tenendo tuttavia conto che la maggior parte dei Paesi una volta definiti "paradisi fiscali" stanno eliminando il segreto bancario e firmando accordi di collaborazione con l'Italia per gli scambi informativi, anche se in questi giorni quello con la Svizzera sembra aver subito un improvviso stop.

(stefano lucidi)

30/01/2014 - Se dopo il rilascio dello scontrino il cliente chiede quello "parlante" - QUESITO

Capita ancora che il cliente ci chieda di inserire il codice fiscale solo dopo aver battuto lo scontrino. Come ci dobbiamo comportare?

Generalmente la soluzione migliore è quella che detta il buon senso, soprattutto quando, come in questo caso, non vi siano serie controindicazioni sotto alcun profilo.

Ricordiamo intanto a chi l'avesse dimenticato che la farmacia è tenuta al rilascio dello *scontrino fiscale c.d. "parlante"* soltanto dietro espressa tempestiva richiesta del cliente, perché si tratta di un documento, identificativo del soggetto sostenitore della spesa, che è *alternativo alla fattura*, la cui emissione per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto in locali aperti al pubblico - tra i quali le farmacie - "*non è obbligatoria, se non è*

richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" (art. 22, comma 1, DPR 633/72).

Ma se, per ragioni anche di politica commerciale, vogliamo nondimeno rimediare alla negligenza del cliente, potremmo considerare tutta la faccenda come un'"errata battitura" e quindi *annullare* lo scontrino emesso senza l'indicazione del codice fiscale (perciò "non parlante"), *emettendo* in sua vece uno scontrino completo di tale indicazione ("parlante") e avendo cura di annotare *manualmente* sullo scontrino ritirato una dicitura del tipo "*annullato per mancanza di codice fiscale*", la quale andrebbe poi prudentemente apposta anche sul *giornale di fondo* (se ancora cartaceo) una volta che, esauritosi, verrà rimosso dal misuratore.

Naturalmente, se il registratore di cassa in dotazione alla farmacia non consente l'annullamento dell'operazione, dallo scontrino di chiusura giornaliera dovrà essere inevitabilmente sottratto l'importo della seconda battitura per evitare che il totale dei corrispettivi giornalieri sia superiore all'importo effettivamente incassato; bisognerà poi in ogni caso allegare per evidenza lo scontrino annullato.

Se comunque questa procedura si rivela troppo complicata, in alternativa si potrebbe sempre emettere la *fattura* che, come accennato, avrebbe la stessa valenza dello scontrino parlante, perlomeno ai fini della documentazione della spesa.

(franco lucidi)

30/01/2014 - Adeguamento Istat per dicembre 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *dicembre 2013*; l'indice *annuale* è fermo allo 0,60%, come quello *biennale* che è ancora del 3%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati, su base *annua*, dello 0,450% (corrispondente al 75% dello 0,60%) e, in ragione *biennale*, del 2,250% (il 75% del 3%).

(Studio Associato)

31/01/2014 - Ristrutturazione locale farmacia: bonus per il risparmio energetico e deducibilità delle spese come costo d'esercizio - QUESITO

Sto organizzando lavori di ristrutturazione del locale farmacia, per i quali ritengo di usufruire del bonus fiscale previsto per il risparmio energetico.

Posso dedurre dal reddito imponibile della farmacia il costo sostenuto e contemporaneamente godere del bonus del 65%?

La risposta è senz'altro affermativa.

Il titolare del reddito d'impresa, infatti, può beneficiare *sia* della detrazione del 65% e *sia* della "normale" deducibilità della spesa sostenuta (naturalmente seguendo le regole degli ammortamenti delle ristrutturazioni straordinarie), *semprechè* – secondo i principi generali - gli interventi di riqualificazione siano operati su fabbricati *strumentali* e quindi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Deve ineludibilmente trattarsi pertanto di immobili iscritti nei registri della farmacia (compreso quello dei cespiti ammortizzabili) appunto come *beni strumentali* e dunque sono escluse – da ambedue i benefici fiscali in argomento - le unità commerciali che, ancorché di proprietà del titolare dell'esercizio, non siano state annotate nei libri contabili.

Quanto ai locali condotti dalla farmacia in locazione, è ben vero che le spese per opere di risparmio energetico non beneficiano del relativo *bonus* del 65% (proprio perché unità non abitative) ma possono nondimeno essere "spalmate", ai fini della loro deducibilità come costi d'esercizio, nel periodo residuo della locazione.

(stefano lucidi)

03/02/2014 - Il contratto di locazione commerciale alla prima scadenza - QUESITO

Per una locazione commerciale ormai alla sua prima scadenza è necessario, essendo stato pattuito il rinnovo tacito, stipulare un nuovo contratto?

L'art. 28 della legge 392/78 prevede che il contratto di locazione commerciale si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni se una delle parti non comunica all'altra *disdetta* nei termini previsti, tenendo tuttavia presente che alla scadenza del primo periodo di durata il locatore può esercitare tale facoltà solo per alcuni specifici motivi indicati nell'art. 29 (in sostanza, l'utilizzo del locale a fini personali del locatore o di suoi familiari).

E però, proprio perché il rinnovo determina la prosecuzione del contratto precedente nei termini e alle condizioni ivi previste, non è necessario (e anzi perlopiù si rivela inutile) stipulare un *nuovo* contratto – cioè redigere materialmente un nuovo atto nel quale travasare il contenuto del precedente - ma è sufficiente versare l'imposta dovuta (corrispondendo la singola annualità, ovvero l'intero periodo di durata della proroga con il modello F23 ed utilizzando comunque il codice tributo 114T) nel termine di trenta giorni dalla data di rinnovo e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento entro venti giorni dal pagamento allo stesso Ufficio dove precedentemente sia stato

presentato il contratto.

(paolo liguori)

03/02/2014 - Quando il cliente paga prima e ritira dopo - QUESITO

Quando la merce è stata pagata ma non ritirata dal cliente, lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento o a quello della consegna?

Non è un caso infrequente, ma lo scontrino deve essere sempre emesso *al momento dell'incasso*, conservato in farmacia unitamente alla merce cui si riferisce e infine consegnato con questa all'atto del ritiro da parte dell'interessato.

È bene peraltro che sul "retro" dello scontrino sia annotata la circostanza della sua mancata consegna al cliente (rinviata appunto al momento del ritiro della merce), in modo che, in caso di verifiche intervenute tra i due momenti, si sia al riparo da ogni contestazione di irregolarità.

(valerio pulieri)

04/02/2014 - L'assunzione di over 50 - QUESITO

Non c'è nessuna agevolazione per le assunzioni di over 50?

La riforma Fornero, per promuovere il reinserimento di alcune categorie di lavoratori che potrebbero incontrare delle difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro, ha previsto degli incentivi sotto forma di riduzioni contributive per quelle aziende che assumano lavoratori di età non inferiore a 50 anni e che siano disoccupati da oltre 12 mesi.

Lei potrebbe quindi scegliere di assumere l'ultracinquantenne e godere di una riduzione del 50% dei contributi per un periodo di dodici mesi in caso di stipula di un contratto a termine, mentre - nel caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato - Le spetterebbe una decontribuzione di 18 mesi.

Per completezza aggiungiamo che l'agevolazione dei 18 mesi è prevista anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine già in essere.

Nel presentare la domanda di decontribuzione bisogna comunque sempre tener conto che gli incentivi non spettano se l'assunzione: a) costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente; b) viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato; c) si riferisce ad un lavoratore già licenziato nei sei mesi precedenti.

(giorgio bacigalupo)

04/02/2014 - "Bonus mobili": il solo limite è quello dei 10.000 euro - QUESITO

Ho eseguito lavori di ristrutturazione edilizia su un mio appartamento per un importo contenuto (circa 5.000 euro); posso ugualmente usufruire del "bonus mobili" per l'acquisto di un elettrodomestico e di alcuni elementi di arredo da collocare nello stesso appartamento? E fino a che importo?

Abbiamo avuto occasione di precisare proprio qualche giorno fa che l'intervento del D.L. 151/2013 (c.d. "Milleproroghe") ha eliminato sul nascere l'ulteriore condizione - posta inizialmente dalla *Legge di stabilità 2014* - per la quale le spese per mobili e arredi ammissibili allo sconto fiscale non potessero essere superiori a quelle dell'intervento principale, e perciò l'unico limite da rispettare resta soltanto quello dei 10.000 euro.

In sostanza, senza il "Milleproroghe" non si sarebbe potuto spendere 5.000 euro per interventi di ristrutturazione e usufruire anche del "bonus mobili" - poniamo - per 9.000 euro.

Ora questo vincolo non c'è più, e le spese di acquisto per mobili e arredi possono essere portate in detrazione per una misura del 50% dell'importo limite appunto di € 10.000, e sempre in dieci quote annuali costanti (in definitiva, per uno sconto massimo annuale di 500 euro).

(mauro giovannini)

05/02/2014 - Errori nel controllo delle ricette: chi ne risponde? - QUESITO

Sono titolare di una farmacia rurale con annesso dispensario, e ho due collaboratrici farmaciste, alle quali affido il compito di controllare le ricette (corretta spedizione, ticket, ecc.).

Le due dipendenti hanno accettato l'incarico con molte difficoltà, ma mi fanno notare che eventuali errori nel controllo vanno imputati in parti uguali a me e a loro due.

Dato che si tratta di errori che possono comportare dei danni alla farmacia, vorrei sapere: 1) posso delegare ai miei dipendenti questo incarico? 2) se sì, in caso di errori nel controllo, chi paga?

Se abbiamo compreso esattamente, il quesito non riguarda la spedizione come tale di ricette da parte dei collaboratori (che è regolata anche dal Vs. *Codice deontologico* e che comunque, in caso di errori, comporta la responsabilità esclusiva del farmacista che ha effettuato la spedizione), bensì il controllo delle ricette generalmente spedite - da qualsiasi farmacista, titolare compreso - in farmacia.

È un'incombenza che il titolare può legittimamente assegnare al collaboratore farmacista, rientrando pienamente nella sua sfera professionale e quindi si tratta di una disposizione che il dipendente deve ineludibilmente osservare e naturalmente adempiere con la consueta *diligenza* che fa carico ad ogni lavoratore, corrispondentemente al ruolo e alle funzioni di quest'ultimo.

È chiaro quindi che, secondo i principi generali, in caso di controllo esperito non compiutamente o non diligentemente, i danni che possono derivarne alla farmacia – ferma la responsabilità di quest'ultima verso i terzi (il SSN per esempio) - devono esserle rifiuti dal collaboratore negligente.

Inoltre, sempre in tal caso, il lavoratore ne risponde anche sul piano disciplinare. (gustavo bacigalupo)

3 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **La vendita del farmaco con ricetta soltanto alle farmacie**

Tar Puglia - sez. Lecce – sent. 31/01/2014 n. 278

È stato respinto il ricorso di un farmacista titolare di parafarmacia che aveva chiesto di poter vendere anche le specialità medicinali soggette a prescrizione medica. Sono state respinte, in particolare, le richieste di incostituzionalità delle norme che circoscrivono alla farmacia la vendita delle dette specialità e di rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Europea per incompatibilità con i principi del diritto comunitario.

➤ **La legittimità di misure ampliative della distribuzione diretta**

Tar Toscana – sent. 20/01/2014, n. 87

È legittimo l'accordo-convenzione tra l'Asl e le farmacie pubbliche (esteso poi anche ad alcune farmacie private) per la distribuzione di farmaci *off patent* acquistati dall'Asl e destinati ai pazienti affetti da patologie croniche. Respinto pertanto il ricorso della Federfarma senese.

➤ **È legittima l'ubicazione di una nuova farmacia nel capoluogo trascurando le "case sparse"**

Tar Toscana – sent. 20/01/2014, n. 86

Vengono dichiarate ancora una volta infondate le questioni di costituzionalità sollevate in ordine all'art. 11. In particolare, quella sul conflitto di interessi in cui verserebbe il Comune per il suo duplice ruolo è stata ritenuta dai giudici fiorentini non rilevante perché nel caso di specie – trattandosi di una sede neo istituita a seguito della revisione straordinaria dello scorso anno - il diritto di prelazione comunale era espressamente escluso, rendendo così soltanto potenziale e non attuale l'ipotetico conflitto. Ancora una volta, dunque, questo aspetto – che verrà vagliato dalla Consulta per effetto del rinvio del Tar Veneto – è stato esaminato, pur correttamente, con strettissimo riguardo alla fattispecie da decidere. Quanto all'opzione del Comune di localizzare la nuova farmacia nel capoluogo invece che in zone lontane e scarsamente abitate, è stata - secondo il Tar - adeguatamente illustrata nel provvedimento.

Come si vede, i giudici amministrativi non estendono volentieri il loro sindacato – nonostante il dettato dell'art. 11 sembri permetterlo abbastanza agevolmente - a queste scelte strettamente discrezionali, e sono infatti in numero modesto i casi di accoglimento dei ricorsi per ragioni inerenti all'ubicazione della farmacia in una zona piuttosto che in un'altra.

➤ **Il Comune che esercita il diritto di prelazione, può poi affidare la farmacia anche in concessione a terzi**

Tar Emilia Romagna – Sez. Parma – ord. 17/01/2014, n. 3/2014

I giudici emiliani hanno respinto il ricorso con il quale Federfarma Reggio Emilia e l'Ordine dei farmacisti reggiani si erano opposti alla deliberazione con cui il Comune di Castellarano aveva disposto l'affidamento in concessione di una farmacia di nuova istituzione sulla quale il Comune aveva esercitato il diritto di prelazione. È un'altra decisione favorevole alla "concessione" e quindi discordante anch'essa dalla sentenza del Tar Piemonte riportata qualche tempo fa in questa Rubrica.

➤ **Le spese mediche per familiare disabile, ma con proprio reddito, sono indeducibili**

Corte di Cassazione – Sez. Civile - sent. 09/01/2014, n. 201

Deve essere esclusa la deducibilità delle spese sanitarie sostenute per il familiare (pur affetto da grave e permanente invalidità) se quest'ultimo ha un'autonoma posizione impositiva – avendo dunque presentato una propria dichiarazione dei redditi – e se naturalmente le fatture sono a lui intestate.

➤ **Se il "contratto a termine" è illegittimo, il lavoratore deve essere risarcito**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 02/12/2013, n. 26951

La Suprema Corte, anticipando di qualche mese quella che verosimilmente sarà la decisione della Corte di Giustizia UE (attesa per l'estate 2014), ha riconosciuto ai *precari*, ai sensi dell'art.36 del D. lgs. 165/2001, il diritto al risarcimento del danno per illegittimità e abuso dei contratti a termine.

➤ **Occorrono prove "decisive" per dimostrare l'elusione fiscale**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - sent. 22/01/2014, n. 1233

I giudici del Palazzaccio si sono pronunciati ancora una volta in tema del c.d.

"abuso del diritto", stabilendo, in linea con i precedenti, che spetta all'A.f. dimostrare - con prove precise e "decisive" - che l'operazione posta in essere dal contribuente sia priva di reale contenuto economico e che sia stata posta in essere al solo fine di ottenere un risparmio fiscale (c.d. *elusione fiscale*).

➤ **Avviso di accertamento legittimo se il PVC è "solo" allegato**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - ord. 20/01/2014, n. 1075

È legittimo l'avviso di accertamento cui viene allegato il *Processo Verbale di Constatazione*, redatto nei confronti di altro soggetto, senza che peraltro sia stato mai notificato a quest'ultimo.

➤ **L'accertamento a società estinta è nullo**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 17/12/2013, n. 28187

È nullo, ed è quindi da considerarsi "inesistente", l'accertamento - o altro atto impositivo come ad es. la cartella di pagamento - notificato e intestato ad una società *estinta* perché già cancellata dal Registro delle Imprese. L'*estinzione* perciò opera ed è opponibile anche in presenza di debiti tributari.

➤ **Lo sconto "agevolato" va applicato alle rurali sussidiate tenendo conto del fatturato SSN al netto di tutti gli sconti**

Tribunale Civ. di Genova – sent. 10/12/2013, n. 3859

Secondo il giudice civile di *prime cure* ligure (ma in tal senso c'era già qualche precedente di altri giudici di merito), lo sconto SSN "agevolato" dell'1,5% si applica alle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo, in regime di servizio sanitario nazionale, non superiore a euro 387.324,67, determinato tuttavia – questo è il punto - al netto sia dell'Iva, che di tutti gli sconti applicati alla farmacia, compresi quelli in regime AIFA.

➤ **L'obbligo del POS per imprese (e professionisti?) scatta dal 28 marzo 2014**

Ministero Sviluppo Economico – Decreto 24/01/2014

Il MISE ha licenziato il decreto attuativo che introduce l'obbligo di dotazione del POS per gli "esercenti" - imprese e professionisti - per i pagamenti superiori a 30 euro. Fino al 30 giugno 2014 la prescrizione (che comunque per i professionisti potrebbe anche essere soppressa) si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore di soggetti che, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, producano un fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento superiore a 200mila euro.

➤ **La definizione agevolata delle cartelle di pagamento entro il 28 febbraio 2014**

Equitalia – Comunicato stampa 23/01/2014

Equitalia, in attuazione di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014 (si veda in merito il punto 34) della *Sediva News del 15/01/2014*, dà il via libera alla sanatoria delle cartelle esattoriali. Il pagamento da operare entro il 28 febbraio 2014 in un'unica soluzione, senza interessi di mora o ritardata iscrizione a ruolo, riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione di entrate erariali (come ad es. l'Irpef e l'Iva) e anche di entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.

➤ **Cambiano le date di scadenza dei contributi obbligatori 2014 ENPAF**

ENPAF – Comunicato 10/12/2013

L'Enpaf ha reso noto che dal 2014 sono in vigore i nuovi termini di riscossione dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori. Infatti, da quest'anno le tre rate della riscossione tramite bollettino bancario MAV (che verranno recapitati entro la seconda settimana di marzo) avranno le seguenti scadenze: 31 marzo; 3 giugno e 31 luglio.

4 – **SCADENZE FEBBRAIO 2014**

17/02 - Versamento mediante *F24 online* di: Iva relativa al mese di gennaio 2014 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di gennaio. ♦ Versamento dei contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2013. ♦ Versamento del premio Inail relativo al saldo 2013 ed all'acconto 2014, in unica soluzione o come prima rata. ♦ Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2013 (l'acconto è stato versato entro il 16/12/2013).

28/02 - Trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva relativa al 2013. ♦ Consegna ai dipendenti, ai vitalizzati e ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto del modello CUD, e consegna ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione delle certificazioni dei compensi liquidati nel 2013 e delle rispettive ritenute.